

TRIBUNALE DI AGRIGENTO

SEZIONE LAVORO

RICORSO EX ART. 414 C.P.C.

**E RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE ALLA NOTIFICA NEI
CONFRONTI DEI LITISCONSORTI NECESSARI AI SENSI DELL'ART.**

151 C.P.C.

la Sig.ra **RASPONE ANTONELLA**, nata a Campobasso il 28.06.1972 e residente a Racalmuto in Via Generale Macaluso n. 72 C.F. RSPNNL72H68B519O, **rappresentata e difesa dall'Avv. Sergio Politi**, (C.F.PLTSRG73D26G273Z - Pec: sergio.politi@avvsciacca.legalmail.it – Fax: 0925441019) ed elettivamente domiciliata presso lo studio dello stesso sito in Sciacca nella Via S. Quasimodo n. 30/A giusta procura allegata al ricorso,

ricorrente

contro

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA (C.F. 80185250588), in persona del legale rappresentante *pro tempore* Viale Trastevere 76/A Roma;

AMBITO TERRITORIALE PROVINCIALE DI AGRIGENTO (C.F. 92037830855), in persona del legale rappresentante *pro tempore*, via Leonardo da Vinci, n.1 – 92100 Agrigento;

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SICILIA, (C.F. 80018500829) in persona del legale rappresentante *pro tempore*, via Fattori, 60 – Palermo

e nei confronti di

tutti i docenti inseriti nella graduatoria ad esaurimento della classe di



concorso scuola dell'infanzia valida per gli aa.ss. 2014/2017, dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia – Ambito territoriale provinciale di Agrigento che potrebbero essere penalizzati in graduatoria dall'inserimento della ricorrente

parti resistenti

Premesso

che la Sig.ra **RASPONE ANTONELLA**, è in possesso del Diploma di triennale magistrale, titolo abilitante all'insegnamento per la Scuola dell'Infanzia, conseguito nell'anno scolastico 1994/1995 presso ANSI Scuola Magistrale “Domenico Cimarosa” di Aversa (CE);

Il Decreto Ministeriale n. 235 del 01/04/2014, recante disposizioni per l'aggiornamento delle graduatorie per il triennio 2014/2017, in maniera del tutto incomprensibile, non ha concesso ai docenti titolari del diploma magistrale conseguito entro l'a.s. 2001/2002 la possibilità di presentare domanda di inserimento nelle predetta graduatoria. Occorre specificare che il D.M. 235/2014 ha previsto solamente la possibilità di presentare una domanda di aggiornamento della propria posizione in graduatoria e che, peraltro, tale facoltà veniva concessa esclusivamente ai docenti che già si trovavano inseriti nella graduatoria per cui è causa e, di conseguenza, registrati nella piattaforma telematica del Ministero denominata “Istanze on line”. Purtroppo, però, detta piattaforma web non riconosceva come titolo valido, per l'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento, il diploma magistrale anche se conseguito entro l'a.s. 2001/2002, e di conseguenza non consentiva ai docenti in possesso di tale titolo di registrarsi nel sistema telematico del MIUR. Il sistema, dunque, concepito dal MIUR (sulla base



delle disposizioni del D.M. 235/2014) di fatto impediva, e impedisce tutt'ora, alla ricorrente di poter inserire nel portale “Istanze on line” il proprio diploma magistrale quale titolo abilitante con conseguente esclusione dalle procedure di aggiornamento (e anche di inserimento) della suddetta graduatoria. Va, infine, sottolineato che lo stesso D.M. 235/2014 all'art. 10, comma 2, lettera b, stabilisce che “[...] è motivo di esclusione (...) la domanda presentata in modalità difforme da quanto previsto dall'art. 9, commi 2 e 3 [...]” di fatto impedendo la presentazione della domanda, ad esempio, in modalità cartacea.

Con sentenza n. 1973 del 16/04/2015 il Consiglio di Stato ha, innanzitutto, ribadito che il diploma magistrale conseguito entro l'a.s. 2001/2002 è titolo abilitante a tutti gli effetti di legge e ha, altresì, statuito che “[...] i criteri stabiliti dal decreto ministeriale n. 235/2014, nella parte in cui hanno precluso ai docenti muniti del diploma magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002, l'inserimento delle graduatorie provinciali permanenti ora ad esaurimento, sono illegittimi e vanno annullati [...]” con conseguente obbligo per il MIUR di consentire l'acquisizione delle domande di inserimento dei diplomati magistrali (ante 2001) nella terza fascia della predetta graduatoria permanente ora ad esaurimento. A seguito di tale pronuncia, la Sig.ra Raspone Antonella, con raccomandata del 07.09.2016 indirizzata al Dirigente dell'Ambito Territoriale (ex U.S.P) per la Provincia di Agrigento e al Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, ha inoltrato richiesta formale di inserimento a pieno titolo nella GAE infanzia alle amministrazioni resistenti ma detta richiesta, purtroppo, non ha ricevuto alcun riscontro rendendo necessaria la presente azione giudiziaria.



Tanto premesso, si osserva ulteriormente in diritto.

SULLA GIURISDIZIONE DEL GIUDICE DEL LAVORO

Nessun dubbio può sussistere sul fatto che la giurisdizione dell'attuale controversia sia da individuarsi in capo al giudice ordinario, in funzione del giudice del lavoro.

Esiste, infatti, un consolidato orientamento della Cassazione secondo il quale, a seguito della trasformazione delle graduatorie relative ai singoli concorsi in graduatorie permanenti (oggi ad esaurimento), dove sono inclusi tutti gli aspiranti docenti in possesso di abilitazione, è mutata la posizione giuridica soggettiva delle persone inserite nelle graduatorie stesse. Tale posizione è divenuta di “diritto soggettivo” poiché concerne una “pretesa” (all'inserimento in graduatoria) i cui “fatti costitutivi” corrispondono al possesso di un titolo ottenuto nei modi di legge (Cassazione Civile n. 6752 del 2 aprile 2015 che richiama precedenti Cass. Sez. Unite. n. 16756/14 Cass. Sez. Unite n. 3032/11).

A sostegno di cui sopra anche l'ordinanza della Cassazione n. 27991 del 24.09.2013, nella quale si ribadisce la giurisdizione esclusiva del Giudice Ordinario in materia di inserimento nelle graduatorie ad esaurimento.

Nella suddetta ordinanza, infatti, la Cassazione precisa infatti che *"le procedure relative alla formazione ed all'aggiornamento delle graduatorie permanenti (oggi ad esaurimento) del personale docente non si configurano come procedure concorsuali e quindi non appartengono alla giurisdizione del giudice amministrativo, ma a quella del giudice ordinario (...) Fin da Cass., Sez. Un., 13 febbraio 2008, n. 3399, questa Corte ha affermato che in materia di graduatorie permanenti del personale docente della scuola ... la*



giurisdizione spetta al giudice ordinario, venendo in questione atti assunti con la capacità e i poteri del datore di lavoro privato (D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 5, comma 2), di fronte ai quali sono configurabili solo diritti soggettivi, avendo la pretesa ad oggetto la conformità a legge degli atti di gestione della graduatoria utile per l'eventuale assunzione."

Con il ricorso oggi in discussione, invero, la ricorrente rivendica il diritto all'inserimento in graduatoria onde ottenere il conferimento di posti che si rendano disponibili in favore di docenti in possesso di determinati requisiti previsti dalla legge e ciò previa disapplicazione del Decreto Ministeriale n. 253/2014 di cui la sentenza del Consiglio di Stato n. 1973/2015 aveva già accertato la illegittimità.

Alla luce di tali premesse, dunque, appare evidente come la questione della giurisdizione debba essere risolta alla stregua del consolidato insegnamento delle Sezioni Unite della Cassazione secondo il quale *"in tema di graduatorie permanenti del personale della scuola, con riferimento alle controversie promosse per l'accertamento del diritto al collocamento in graduatoria ai sensi del d.lgs. n. 297/94, la giurisdizione spetta al giudice ordinario, venendo in questione determinazioni assunte con la capacità e i poteri del datore di lavoro privato (art. 5 del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165), di fronte alle quali sono configurabili diritti soggettivi, avendo la pretesa ad oggetto la conformità a legge degli atti di gestione della graduatoria utile per l'eventuale assunzione, e non potendo configurarsi l'inerenza a procedure concorsuali - per le quali l'art. 63 del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, mantiene la giurisdizione del giudice amministrativo -, in quanto trattasi, piuttosto, dell'inserimento di coloro che sono in possesso di*



determinati requisiti in una graduatoria preordinata al conferimento di posti che si rendano disponibili."

Dello stesso tenore l'ordinanza n. 25840/16 delle Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione secondo la quale “ *...ai fini della individuazione di quale sia il giudice munito di giurisdizione in relazione alle controversie concernenti il diritto all'inserimento in una graduatoria ad esaurimento (già permanente), occorre dunque avere riguardo al petitum sostanziale dedotto in giudizio. Se oggetto di tale domanda è la richiesta di annullamento dell'atto amministrativo generale o normativo, e solo quale effetto della rimozione di tale atto – di per sé preclusivo del soddisfacimento della pretesa del docente all'inserimento in una determinata graduatoria – l'accertamento del diritto del ricorrente all'inserimento in quella graduatoria, la giurisdizione non potrà che essere devoluta al giudice amministrativo, essendo proposta in via diretta una domanda di annullamento di un atto amministrativo. Se, viceversa, la domanda rivolta al giudice è specificamente volta all'accertamento del diritto del singolo docente all'inserimento nella graduatoria, ritenendo che tale diritto scaturisca direttamente dalla normazione primaria, eventualmente previa disapplicazione dell'atto amministrativo che detto inserimento potrebbe precludere, la giurisdizione va attribuita al giudice ordinario.*”.

Lo stesso Tar Lazio, sez. III, con sentenza del 2 luglio 2015, n. 8838, ha inoltre recentemente confermato la propria carenza di giurisdizione proprio in relazione alle controversie volte all'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento dei diplomati magistrali in quanto *"sulle controversie aventi ad oggetto le graduatorie permanenti e ad esaurimento della scuola – come*



quella in questione – sussiste la giurisdizione del giudice ordinario, in considerazione della natura della situazione giuridica protetta e dell'attività esercitata dall'Amministrazione e tenuto anche conto dell'assenza di una procedura concorsuale in senso stretto"

Per ragioni di completezza si ricorda come lo stesso D.M. 325/2014 sancisce espressamente all'art. 11, che *"la giurisdizione in materia di graduatorie ad esaurimento è devoluta al Giudice ordinario in funzione di Giudice del lavoro"*.

Ai sensi dell'art. 399 del Decreto legislativo 297/1994 *"L'accesso ai ruoli del personale docente della scuola materna, elementare e secondaria, ivi compresi i licei artistici e gli istituti d'arte, ha luogo, per il 50 per cento dei posti a tal fine annualmente assegnabili, mediante concorsi per titoli ed esami e, per il restante 50 per cento, attingendo alle graduatorie permanenti di cui all'articolo 401"*. Le suddette graduatorie predisposte in ciascuna provincia e, ai sensi dell'art. 1, commi 2 e 7, del Decreto-Legge 3 luglio 2001 n. 255 convertito, con modificazioni, nella legge 20 agosto 2001 n. 333, sono articolate in 3 fasce, graduate a seconda dei requisiti posseduti dagli aspiranti: La terza fascia delle graduatorie permanenti, in seguito e per effetto delle disposizioni di cui alla legge 4 giugno 2004, n. 143 e *succ.* modificazioni, è stata integrata con gli aspiranti in possesso di abilitazione/titolo abilitante all'insegnamento *comunque posseduti*. In altre parole, la terza fascia delle graduatorie permanenti, utilizzabile per conferire il 50% delle immissioni in ruolo annualmente autorizzate, ha rappresentato l'approdo ordinario di *ogni percorso di abilitazione* in funzione del doppio canale di reclutamento previsto dalla legge 124/1999. I diplomati magistrali,



però, a causa a causa del disconoscimento – fino al mese di marzo del 2014 – del valore abilitante del titolo da essi posseduto, non hanno mai potuto presentare domanda di inserimento nella terza fascia delle graduatorie per cui è causa, restando relegati per anni nelle graduatorie di istituto valide esclusivamente per le supplenze temporanee.

IL DIRITTO ALL'INSERIMENTO IN GAE PER TUTTI I DOCENTI GIÀ IN POSSESSO DI ABILITAZIONE

La lettera c) dell'art. 1, comma 605, della legge 296/2006, contenente misure di stabilizzazione del personale precario della scuola, ha disposto quanto segue: (...). *Con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge le graduatorie permanenti di cui all'articolo 1 del decreto legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143, sono trasformate in graduatorie ad esaurimento. Sono fatti salvi gli inserimenti nelle stesse graduatorie da effettuare per il biennio 2007-2008 per i docenti già in possesso di abilitazione, (...)».* L'art. 1, comma 605, della l. 296/2006, dunque, con il dichiarato intento di “*dare adeguata soluzione al fenomeno del precariato storico e di evitarne la ricostituzione*”, ha trasformato le graduatorie permanenti del personale docente in graduatorie a esaurimento, escludendo la possibilità di inserimenti di nuovi abilitati, ma facendo espressamente salvo l'inserimento dei “**DOCENTI GIÀ IN POSSESSO DI ABILITAZIONE**”. La suddetta disposizione legislativa, dunque, ha definito la terza fascia delle graduatorie come graduatoria “*a esaurimento*” proprio perché, a decorrere dal 2007, non sarebbe stato più consentito l'inserimento di nuovi aspiranti candidati prima dell'immissione in ruolo dei già abilitati, per i quali è stato previsto un piano pluriennale di



assunzione a tempo indeterminato. La Legge finanziaria n. 296/06, dunque, ha impedito l'inserimento nella terza fascia dei docenti che si fossero abilitati dopo la trasformazione delle graduatorie permanenti in graduatorie ad esaurimento. La ricorrente però, non deve essere considerata una nuova abilitata, nel senso che il conseguimento del titolo abilitante è avvenuto entro l'a.s. 2001/2002. Ma è solo in seguito alle recenti pronunce giurisprudenziali che la ricorrente è venuta a conoscenza della possibilità di tutelare il proprio diritto, rendendo la presente azione assolutamente tempestiva dato che “In sostanza, deve e può affermarsi che un diritto come abbiamo detto già sussistente, possa restare quiescente, addormentato nel bosco della selva normativa, in attesa, in stand by, e ciò, essenzialmente, non per inerzia del titolare, ma in forza di una indiscussa, granitica prassi di misconoscimento attuata dalla pubblica amministrazione, nella specie scolastica, quindi da un potere pubblico, che autoritativamente nemmeno consentiva, proprio materialmente (attesa la notoria impossibilità del necessario accesso telematico per la categoria) la presentazione della domanda, nessuna decadenza, pertanto, potendo ritenersi operante. Pur non versandosi certamente in un caso di impedimento per forza maggiore, si impone comunque una interpretazione costituzionalmente orientata della disciplina dell'inoperatività di qualsiasi decadenza” (Sent. n. 299/2015, Tribunale di Siena – Sezione Lavoro)

Dopo aver illustrato l'assetto normativo che ha contraddistinto la creazione e la gestione delle graduatorie, prima permanenti ora ad esaurimento, è opportuno ora ripercorrere la disciplina di legge del diploma magistrale.

L'art. 194, comma 1, del D. Lgs 297/1994 ha previsto quanto segue: “Al



termine del corso di studi della scuola magistrale si sostengono gli esami per il conseguimento del titolo di abilitazione all'insegnamento nelle scuole materne (ora Scuola dell'Infanzia)". Tale norma è stata abrogata dalla legge n. 226 del 17.10.2005 che, tuttavia, all'art. 31, comma 2, ha previsto espressamente come le disposizioni abrogate "[...] continuano ad applicarsi limitatamente alle classi di istituti e scuole di istruzione secondaria superiore ancora funzionanti secondo il precedente ordinamento, ed agli alunni ad essi iscritti, e sono abrogate a decorrere dall'anno scolastico successivo al completo esaurimento delle predetti classi [...]". L'art. 197, comma 1, del D. Lgs 297/1994 ha stabilito, a sua volta, *"A conclusione degli studi svolti nel ginnasio-liceo classico, nel liceo scientifico, nel liceo artistico nell'istituto tecnico e nell'istituto magistrale si sostiene un esame di maturità, che è esame di Stato e si svolge in unica sessione annuale. Il titolo conseguito nell'esame di maturità a conclusione dei corsi di studio dell'istituto tecnico e dell'istituto magistrale abilita, rispettivamente, all'esercizio della professione ed all'insegnamento nella scuola elementare"*. Con il DPR n. 232 del 1998 è stato approvato il *"Regolamento recante disciplina degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore, a norma dell'art. 1 della legge 10 dicembre 1997 n. 425"*. L'art. 15, comma 7, il DPR 232/1998, nel regolare l'applicazione graduale della nuova disciplina, espressamente fa salvo in via permanente l'attuale valore legale abilitante dei corsi di studio dell'Istituto magistrale iniziati entro l'a.s. 1997/1998. In precedenza era stato, altresì, emanato il Decreto Ministeriale del 10.03.1997 n. 175 - denominato *"Norme transitorie per il passaggio al sistema di formazione universitaria degli insegnanti della*



scuola materna ed elementare", perfettamente in linea, con le disposizioni fino ad ora esaminate, sul riconoscimento del valore abilitante per i diplomati magistrali conseguiti entro l'a.s. 2001/2002. Si legge, in particolare, nelle premesse, a riprova di quanto sopra affermato "Visto il Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, approvato col decreto legislativo 16 aprile 1994 n. 297 e, in particolare: ... l'art. 194, comma 1, e l'art. 197, comma 1, nei quali è attribuito valore abilitante all'insegnamento nelle scuole materne ed elementari ai titoli che si conseguono al termine del corso di studi della scuola magistrale e dell'istituto magistrale". Il Decreto Ministeriale n. 175 del 1997, inoltre, all'art. 3, comma 1, ancora più chiaramente stabilisce: "In relazione alla soppressione dei corsi triennali di scuola magistrale e di quelli quadriennali ed integrativi di istituto magistrale (...) è istituita una nuova tipologia di istituto di istruzione secondaria di secondo grado (...) di durata quinquennale (...). Al termine del predetto corso di studi si consegue il diploma di maturità non avente valore abilitante all'insegnamento nella scuola elementare e non idoneo all'insegnamento nella scuola materna".

Le disposizioni di legge sopra richiamate, dunque, tracciano una netta linea di distinzione tra i diplomati magistrali con il vecchio ordinamento, e quindi diplomati entro l'a.s. 2001/2002, per i quali vi è la salvezza del valore del corso di istruzione già iniziato (al titolo conseguito entro tale anno scolastico è riconosciuto valore abilitante all'insegnamento) e i diplomati magistrali con il nuovo ordinamento e quindi diplomati dopo l'a.s. 2001/2002, per i quali la normativa precisa che il titolo conseguito al termine della frequenza dei nuovi corsi di studio non ha valore abilitante all'insegnamento. L'art. 2 del



D.M. 175 del 1997, infatti, precisa" *I titoli di studio conseguiti al termine dei corsi triennali e quinquennali sperimentali di scuola magistrale e dei corsi quadriennali e quinquennali sperimentali dell'istituto magistrale, iniziati entro l'anno scolastico 1997-1998, o comunque conseguiti entro l'anno scolastico 2001-2002, conservano in via permanente l'attuale valore legale.*

A conferma dell'assetto normativo sopra delineato, inoltre, il Consiglio di Stato, in sede consultiva, con il parere n. n. 3813 dell'11 settembre 2013, ha riconosciuto che il diploma magistrale conseguito entro l'a.s. 2001/2002 deve essere considerato titolo abilitante all'insegnamento.

Occorre ulteriormente precisare che il valore abilitante del diploma magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001/02 ai fini dell'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento, infine, ha ottenuto definitiva consacrazione con la sentenza del Consiglio di Stato n. 1973/2015.

Con tale sentenza il Consiglio di Stato ha dichiarato l'illegittimità del D.M. 235/2014 nella parte in cui non consentiva ai titolari del diploma magistrale conseguito entro l'a.s. 2001/2002 la presentazione della domanda di inserimento nelle graduatorie ad esaurimento valide per il triennio 2014/2017. Secondo il Consiglio di Stato, infatti, *"non sembra, altresì, esservi dubbio alcuno che i diplomati magistrali con il titolo conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002, al momento della trasformazione delle graduatorie da permanenti ad esaurimento, fossero già in possesso del titolo abilitante. Il fatto che tale abilitazione sia stata riconosciuta soltanto nel 2014, a seguito della pronuncia del Consiglio di Stato, non può impedire che tale riconoscimento abbia effetti ai fini dell'inserimento nelle citate graduatorie riservate ai docenti abilitati in quanto tali".* E ancora "[...]



Risulta, altresì, fondata la pretesa allo stesso inserimento nella terza fascia delle medesime graduatorie, la stessa fascia in cui gli attuali appellanti avrebbero dovuto essere inseriti qualora il titolo abilitante fosse stato loro riconosciuto in precedenza dal Ministero il quale, anche dopo il riconoscimento, ha però singolarmente continuato a non riconoscerlo per l'iscrizione in tali graduatorie e lo ha riconosciuto soltanto ai fini dell'iscrizione nelle graduatorie d'istituto valide per il conferimento delle supplenze brevi e non per l'assunzione a tempo indeterminato [...]"

(Consiglio di Stato, sentenza n. 1973/2015). Il Consiglio di Stato, dunque, ha chiarito che nessuna norma di rango primario impedisce l'attuale inserimento delle ricorrenti nella III fascia delle graduatorie ad esaurimento: la lettera c) dell'art. 1, comma 605, della legge 296/2006, come abbiamo sopra visto, fa espressamente salvo l'inserimento nelle graduatorie permanenti (trasformate ad esaurimento) dei docenti che al momento dell'entrata in vigore della legge, o comunque per l'aggiornamento 2007/2008, erano già in possesso di abilitazione. L'unica ragione per la quale ad oggi la ricorrente non è stata inclusa nella graduatoria ad esaurimento risiede esclusivamente nell'illegittimo comportamento del MIUR che, in occasione dell'aggiornamento delle graduatorie che si sono susseguiti in questi anni, non ha mai concesso l'ingresso nelle graduatorie ai docenti abilitati con il diploma magistrale, e ciò per l'erronea convinzione che il titolo dagli stessi posseduto non fosse abilitante.

Nonostante la pubblicazione di tale sentenza e la diffida della ricorrente per l'inserimento nella graduatoria, nulla è cambiato.

SUL DANNO SUBITO DALLA RICORRENTE



Il mancato inserimento nella III fascia della graduatoria ad esaurimento ha comportato (e comporta) l'esclusione della ricorrente dai piani di assunzioni in ruolo. Con la trasformazione delle graduatorie da permanenti ad esaurimento, la lettera c) dell'art. 1, comma 605, della legge 296/2006 – come sopra già analizzata – aveva previsto la definizione di un piano triennale per l'assunzione a tempo indeterminato di personale docente per gli anni 2007-2009, per oltre 100.000 unità al fine di dare adeguata soluzione al fenomeno del precariato storico. La ricorrente, a causa dell'illegittimo comportamento del MIUR, è stata esclusa dal contingente di assunzioni previsto nel 2007, e si ritrova, ancora oggi, nella condizione di precariato.

Tale situazione si potrebbe nuovamente ripetere, in quanto sono previsti nuovi piani di assunzione che si effettueranno sia in seguito al concorso scuola 2016, che successivamente, attingendo in parte anche dalle graduatorie ad esaurimento per come sopra detto.

La ricorrente, quindi, non essendo al momento presente nelle graduatorie ad esaurimento, è stata e sarà nuovamente esclusa da tale piano di stabilizzazione dei docenti precari.

Alla luce delle considerazioni svolte, la ricorrente, come sopra rappresentata e difesa,

VOGLIA L'ILL.MO GIUDICE DEL LAVORO

ogni contraria istanza, eccezione e difesa reietta

Previo disapplicazione del D.M. n. 235/2014 nella parte in cui non consente alla ricorrente di presentare domanda di inserimento nella III fascia della graduatoria ad esaurimento della provincia di Agrigento,

Ritenere e dichiarare la nullità e/o illegittimità della graduatoria ad



esaurimento definitiva dell'Ambito Territoriale di Agrigento classi di concorso Scuola dell'Infanzia (AAAA), valida per gli anni scolastici 2014/2017, relative al personale docente, nella parte di interesse, ossia nella parte in cui non prevede l'inserimento a pieno titolo della ricorrente;

Accertare e dichiarare il diritto della ricorrente alla presentazione della domanda di inserimento nella III fascia della graduatoria ad esaurimento definitive dell'Ambito territoriale di Agrigento classi di concorso per la Scuola dell'Infanzia (AAAA) e nella posizione derivante dal punteggio attribuibile alla medesima applicando la tabella di valutazione dei titoli prevista per la III fascia della graduatoria ad esaurimento (Allegato n. 2 al D.M. 235/2014) ;

Condannare le amministrazioni convenute ad emanare tutti gli atti ritenuti necessari a consentire l'inserimento della ricorrente nella suddetta graduatoria, con decorrenza dall'approvazione delle graduatoria ad esaurimento per gli anni 2014/2017 e nella posizione derivante dal punteggio attribuibile alla medesima applicando la tabella di valutazione dei titoli prevista per la III fascia della graduatoria ad esaurimento, con tutte le conseguenze di legge.

Con espressa riserva di formulare in altro giudizio ulteriori domande compresa quella per richiedere il risarcimento di tutti i danni subiti della ricorrente a causa del comportamento illegittimo delle Amministrazioni.

Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio, da distrarre, in favore del sottoscritto procuratore legale che dichiara di aver anticipato le prime e non riscosso le seconde.

Si dichiara che il presente ricorso è esente da versamento del Contributo



unificato poiché la ricorrente non supera il reddito previsto dalla vigente normativa.

In via istruttoria:

Si producono i seguenti documenti:

1. Autocertificazione titolo di studio;
2. Lett. Racc. di diffida;
3. Dichiarazione reddituale e copia documento d'identità;
4. D.M. 235/2014;
5. sentenza Consiglio di Stato n. 1973/2015;
6. Graduatoria esaurimento scuola infanzia luglio 2015;
7. decreto del direttore generale 767 del 17 luglio 2015 presentazione domande fasi B e C assunzioni docenti 2015-2016;
8. art 1 comma 605 legge 296 del 2006;
9. Sentenza Tribunale di Siena.

Sciacca, 30 gennaio 2017

Avv. Sergio Politi



**ISTANZA PER LA DETERMINAZIONE DELLE MODALITA'
DELLA NOTIFICAZIONE NEI CONFRONTI DEI LITISCONSORTI**

(EX ART. 151 C.P.C.)

Il sottoscritto Avv. Sergio Politi procuratore che assiste e difende la
ricorrente giusta nomina allegata

PREMESSO CHE

Il ricorso ha per oggetto l'accertamento del diritto della ricorrente alla
presentazione della domanda e al successivo inserimento nelle vigente
graduatoria ad esaurimento della provincia di Agrigento per la classi
concorsuale AAAA;

Ai fini dell'integrale instaurazione del contraddittorio, il ricorso deve essere
notificato a tutti i docenti potenzialmente controinteressati, ossia a tutti i
docenti che in virtù dell'inserimento della ricorrente nelle vigente graduatoria
ad esaurimento per la classe di concorso scuola dell'infanzia sarebbero
penalizzati dall'inserimento in graduatoria.

Affinché la S.V.I., valutata l'opportunità di autorizzare la notificazione con
modalità diverse da quelle stabilito dalla Legge, ai sensi dell'art. 151 c.p.c.,
in alternativa alla tradizionale notifica per pubblici proclami mediante
l'inserimento in G.U., ritenuta comunque oltremodo onerosa per la ricorrente

**L'ILL.MO GIUDICE ADITO VOGLIA AUTORIZZARE LA
NOTIFICAZIONE DEL RICORSO**

- nei confronti dei potenziali contro interessati, ovvero di tutti i docenti
attualmente inseriti nella graduatoria ad esaurimento definitiva dell'Ambito
Territoriale Provinciale di Agrigento, per la classe di concorso Scuola
dell'Infanzia (AAAA) e vigente per gli anni scolastici 2014/2017 - attraverso



la pubblicazione sul sito web istituzionale del MIUR

- nei confronti delle amministrazioni convenute, mediante notifica di copia
all'Avvocatura distrettuale dello Stato.

Con Osservanza

Avv. Sergio Politi

